

ORIGINALE



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI BOLOGNA

Dott. Francesco Fiore

Della I sezione civile ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al N. 673/'16 Ruolo
Generale promossa

DA:

– avv. Paolo Littera

Contro

Trenitalia spa – avv. Vincenzo Garufi

CONCLUSIONI

Come in atti.

Svolgimento del processo

Preliminarmente va dato atto che il presente fascicolo è stato ri-assegnato, essendo stato trattato – fino al 27/9/18 (data di approvazione delle nuove tabelle dell'Ufficio del Giudice di Pace approvate dal Presidente della Corte d'Appello su conforme proposta del Presidente del Tribunale) – dalla dott.ssa Perseo, trasferita alla sezione penale.

Viene omesso lo svolgimento, ex art.132 c.p.c. come

SENT. N.

1761/18

Cron. N.

4574/18

R.G. N. 673/'16

REP. N.

Spedita:

29/10/2018

Minuta depositata

il

Novembre 2018

Depositata il:

16 NOV 2018

OGGETTO:

r.c.a.

Publicato

03 GIU. 2019



rinnovellato dalla L.69/'09.

Motivi della decisione

La vicenda nasce da una richiesta di risarcimento danni avanzata dall'attore. Assumeva che alla stazione termini era stata respinto dal personale delle ferrovie e così aveva perso il treno, il cui biglietto è stato versato in atti.

Preliminarmente sul Foro competente.

L'eccezione è ai limiti del temerario, come ha già avuto modo di affermare la Cassazione Sez. 6 - 3, *Ordinanza n. 25427 del 2018*) nonché la giurisprudenza di merito (v. ex multis Tribunale di Firenze, con sentenza del 23 marzo 2017).

Deve, con ogni evidenza, applicarsi il foro del consumatore, essendo l'attore residente a Bologna correttamente il procuratore ha individuato Giudice territorialmente competente.

Gli altri fori, invocati temerariamente dal convenuto, assumono così la figura di fori alternativi, non esclusivi.

In tal senso può leggersi la stessa difesa di Trenitalia.

Conforta la tesi della competenza la normativa europea sul consumatore (che la legge italiana ha recepito).

Inoltre è errato assioma secondo cui Trenitalia sia un ente pubblico, essendo invece una società per azione, ancorchè detenuta dallo Stato (v. in tal senso Cass. 10777/'17).

Ancora. sulla preliminare di nullità dell'atto di citazione.

Peregrina appare, *ictu oculi*, l'eccezione di nullità dell'atto di citazione, dal momento che la nullità è tipica e non è stato assunto – come mancante - nessuno degli elementi previsti dal codice di rito per configurarla.

Nel merito.



La prova dei fatti assunta dall'attore.

La convenuta Trenitalia spa riconosceva che il personale effettivamente poteva avere respinto il viaggiatore, ma ne attribuiva la colpa al fatto che l'attore non si fosse presentato in stazione per tempo. Ciò era dovuto, prima della recente istituzione dei tornelli, al blocco della stazione ingiustificatamente dotata di varchi insufficienti per la notoria mole di passeggeri in transito. L'obbiezione è priva di pregio perché tautologica. Infatti non vi è alcun avviso che imponga, come invece si legge – per esempio – nei biglietti aerei, di recarsi con un determinato anticipo in stazione. Né Trenitalia ha spiegato per quale motivo i varchi fossero stati congeniati così.

Ulteriori prove del disservizio e di difficoltà per l'accesso ai treni sono contenute nella risposta al reclamo, perciò vanno considerate alla stregua di una confessione, proveniendo da Trenitalia stessa.

La prova del disservizio è ulteriormente avvalorata dal comportamento della convenuta in questo giudizio.

Il convenuto non ha contestato la foto versata in atti, attestante al confusione che regna alla stazione termini, ma – soprattutto - non si è presentata a rendere l'interrogatorio formale che il Giudice dott. Perseo aveva ammesso, concedendo si potesse delegare ad un dipendente di Trenitalia, munito di procura, affinché lo rendesse. Il Giudice non aveva neppure vincolato la decisione ad una determinata figura interna di Trenitalia. Trenitalia ha ignorato senza giustificare in alcun modo, (se non con il fatto che aveva contestato questa ordinanza della dott.ssa Perseo giudice assegnatario all'udienza chiamata) l'invito per rendere l'interrogatorio, pur



avendo speso i soldi della procura. Talchè si applica l'art. 232 c.p.c. sulle circostanze contenute.

Vanno quindi date per ammesse le circostanze, peraltro costituenti fatto notorio che Trenitalia abbia tollerato negligenzemente il problema e – inoltre – abbia ritardato immotivatamente (la società vanta utili e ricavi miliardari in euro e il progetto è del 2015, circostanza non contestata dal convenuto) la risoluzione del medesimo e l'installazione dei tornelli per cui, come può leggersi nei siti di classifiche (v. per esempio Tripadvisor) la stazione ferroviaria di Roma Termini era *“un'odissea continua che oltre i soliti ritardi dei treni locali si aprano delle piccole porticine dove la marea di gente che entra ed esce dall'area treni esibendo il biglietto ai controllori. debba passare per “le forche caudine” ossia una o due porticine di neanche 2 metri entro cui la gente si accalca bloccandosi. trovo indecoroso che i lavori non siano ancora terminati dopo anni di disagi e che non abbiano messo ancora i tornelli a iosa per poter permettere un accesso decente ai treni data la mole di gente che transita in stazione.”*

https://www.tripadvisor.it/ShowUserReviews-g187791-d245875-r386974056-Stazione_Termini-Rome_Lazio.html#

I fatti così provati - quindi – non configurano un inadempimento contrattuale, con riferimento al rapporto viaggiatore vettore, bensì una responsabilità extracontrattuale per cattiva gestione della stazione ferroviaria e per mancata informazione circa il disservizio costituito da un “imbuto” nell'accesso. La colpa, duplice, del convenuto è consistita sia nella mancata informazione su una situazione che invece era

not
pre
sar
va
Pe
de
Co
La
di
ris
La
m
R
p
p
v
tr
i
c
c
s
c



notoria e pressochè costante, sia per non avere predisposto la risoluzione del problema, che ben si sarebbe potuta ottenere con aumento di personale e di varchi per accedere alla stazione.

Perciò la controversia, a mente dell'art. 113 c.p.c., deve essere delibata secondo equità.

Con riferimento alla quantificazione del danno.

La convenuta cita più e più volte una norma che – a suo dire – la porrebbe al riparo di responsabilità e da doveri risarcitorio.

La norma citata *ore rotundo* dal convenuto, peraltro in modo non corretto, è la L.911/1935. In realtà si tratta del RDL nr.1948 del '35, per cui la L.911 è la mera e pedissequa conversione. Ma leggendo questa norma non può che rilevarsi che – pur sotto la dittatura del ventennio – si dava corso al rimborso del biglietto del treno non fruito (V. art.10 e 11 RDL n.1948 cit.). Questa inopportuna citazione “nostalgica” è già stata oggetto di censure in Cassazione (*“Al contrario, quelle disposizioni determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto. Pertanto, è sostenibile che la disciplina del 1935 fosse espressione di un periodo storico non garantista e di favore per lo Stato, non più compatibile con un quadro giuridico di riferimento caratterizzato da elevati livelli di tutela riconosciuti ai consumatori anche dalla disciplina di settore”* Cass. 25427/2018).

Detta norma, più e più volte citata da Trenitalia è stata oggetto anche di altre censure. La Corte costituzionale ha affermato che le ferrovie dello stato, non possono – per ciò solo (di essere statali) - godere di un “*privilegio*”

ing

Com

In

big

Tre

ma

fer

rit

16

pre

11

co

an

da

20

e

ri

de

ec

an

r.

va

p

p

d

S

C

L

V

T

c

l



ingiustificato” a scapito dei viaggiatori (v. per esempio Corte cost. sent. 296/'08)

In conclusione la quantificazione va parametrata al biglietto non fruito per colpa non propria, ma di Trenitalia (così la giurisprudenza di legittimità “*in materia di responsabilità dell'amministrazione ferroviaria, il danno alla persona del viaggiatore da ritardi o interruzioni è risarcibile - in deroga all'art. 1681 cod. civ. (ed in forza di quanto previsto dal precedente art. 1680) - alle condizioni stabilite dall'art. 11, paragrafo quarto, del r.d.l. 11 ottobre 1934, n. 1948, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 911, norma ancora oggi applicabile in forza di quanto stabilito dall'art. 3, comma 1-bis, lett. e), del d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito in legge 18 febbraio 2009, n. 9, e dal d.lgs. 1° dicembre 2009, n. 179. Ne consegue che il risarcimento - limitato al danno derivato al viaggiatore dal ritardo, dalla soppressione del treno, da mancata coincidenza o da interruzioni del servizio - deve avvenire alle condizioni previste dagli artt. 9 e 10 del medesimo r.d.l. n. 1948 del 1934, e, dunque, mediante diritto di valersi di un treno successivo per l'effettuazione o la prosecuzione del viaggio o attraverso il rimborso del prezzo corrisposto (cfr. cass. Sez. 3, Sentenza n. 10596 del 4 maggio 2018, Cass. 5 luglio 2017 n. 16495 e Sez. 3, Sentenza n. 9312 del 08/05/2015, Rv. 635316 - 01). Cass. 25427/2018).*

Le spese seguono la soccombenza ex lege.

Va inoltre applicato l'art. 96 c.p.c.

Trenitalia, infatti, ha temerariamente resistito in giudizio, con difese inopportune e defatigatorie. Ha proposto l'eccezione peregrina (nullità dell'atto di citazione) e

teme
caso
inco
que
legi
Dov
poc
Ino
sed
tale
il
dip
fav
pre
dar
spe
ha
In
in
di
en
sp
co
in
so
av
ci
st
T
c



temerarie (incompetenza territoriale). In quest'ultimo caso – peraltro - ben sapeva che l'eccezione di incompetenza era priva di pregio, essendo stata parte in quel processo finito in Cassazione che ha statuito la legittimità del foro del consumatore (Cass. 25427/2018). Doveva, semplicemente, avere memoria di fatti accaduti pochi mesi fa in Cassazione a Roma.

Inoltre è stato rimarchevole il comportamento tenuto in sede di udienza chiamata per l'interrogatorio formale. In tale sede, invece di presentarsi a renderlo (e si badi bene il Giudice Perseo aveva concesso un qualsivoglia dipendente delegato), ha esibito una procura notarile in favore di un soggetto che non si è – immotivatamente – presentato. Con ciò dimostrando scarsa affezione per il danaro pubblico (occorso per gli onorari del notaio), speso senza utilità (il procuratore non si è presentato né ha giustificato la sua assenza), proprio dopo avere invocato la propria natura pubblicistica, per vincere la causa.

Inoltre il convenuto ha depositato giurisprudenza inconferente e segnatamente Cass. 21516/2004 in tema di competenza territoriale, sentenza che – essendo entrambe le parti società commerciali – nulla ha a che spartire con la tutela del consumatore e il relativo Foro. Il convenuto ha – inoltre – citato giurisprudenza inconferente (Cass. 16446/09) trattandosi di controversia sorta esclusivamente tra due vettori commerciali, quindi avulsa dal problema dedotto. Insomma una ripetuta citazione di sentenze volte solo a confondere e a suggestionare.

Tuttavia la condanna va limitata, secondo il disposto codicistico, e cioè con il confine costituito dal valore



della domanda, ex art.91, ultimo comma, c.p.c. (*Nelle cause previste dall'articolo 82, primo comma, le spese, competenze ed onorari liquidati dal giudice non possono superare il valore della domanda*, - cause con valore fino a 1.100 euro).

Salvo l'art. 96 c.p.c. con quantificazione in dispositivo.

P.Q.M.

Definitivamente decidendo, nella causa NRG 673/'16,

- Condanna Trenitalia a pagare 56 euro a titolo di rimborso del titolo di viaggio versato in atti,
- Oltre al pagamento delle spese legali quantificate in €. 56, oltre al rimborso delle spese generali, IVA cpa e contributo unificato,
- Condanna, inoltre, Trenitalia per lite temeraria – ex art. 96 c.p.c. - a pagare 1.000,00,
- Sempre in favore dell'attore.

Il Giudice di Pace



Depositato in Cancelleria

il 03 GIU. 2019

AL FUNZIONARIO
Mercuri Dorotea

Giudice di Pace di Bologna

E COPIA CONFERIRE ALL'ORIGINALE

Bologna



05/12/19 per uso effetto

IL CANCELLIERE
Francesco Zegami

